

STATUTO F.O.M.

FEDERAZIONE ONCOLOGICA MARCHIGIANA

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita la Federazione Oncologica Marchigiana fra gli Istituti e le Associazioni di volontariato no-profit operanti nel campo oncologico.

Art. 2 Sede

La sede legale è a Jesi (AN) Via A. Pasquinelli, 2/A.

Art. 3 Presidenza e relativi compiti

La Presidenza avrà la durata di due anni solari rinnovabili per un ulteriore mandato, a turno tra i Presidenti degli Istituti e delle Associazioni che ne fanno parte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.O.M. di fronte ai terzi ed in giudizio, è titolare dell'uso della firma sociale, sovrintende al normale andamento della gestione e presiede sia l'Assemblea dei soci che le riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica del Presidente è esercitata gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive, per specifici adempimenti deliberati e/o ratificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Scopi

La F.O.M. (Federazione Oncologica Marchigiana):

1. Non ha scopi di lucro e favorisce esclusivamente le finalità di solidarietà, nel campo dell'assistenza socio-sanitaria dei malati oncologici, e verrà svolta a titolo gratuito;
2. Promuove la conoscenza, il progresso e la diffusione delle cure palliative e della terapia del dolore nel campo specifico e sociale, anche con l'istituzione di borse di studio;
3. Promuove e favorisce studi relativi alla prevenzione dei tumori e alla ricerca oncologica con particolare attenzione ai problemi della regione Marche sempre nel massimo rispetto delle autonomie degli Istituti e delle Associazioni fondatori;
4. Riunisce e coordina gli Istituti e le Associazioni di volontariato di cui gli artt. 1 e 12, con sede operativa nella Regione Marche, allo scopo di favorire lo scambio reciproco di informazioni ed esperienza, tutelandone al tempo stesso autonomia e diritti;
5. Favorisce la legiferazione ed ogni altro provvedimento normativo di carattere nazionale, regionale e locale, nel ambito della cura, dell'assistenza ed aiuto alle persone di cui all'art.1;
6. Promuove e organizza borse di studio, convegni d'interesse scientifico e socio-assistenziale, anche per gli Istituti e le Associazioni non soci che ne faranno richiesta, previa approvazione del Consiglio;
7. Partecipa, in rappresentanza dei soci, a lavori di Organismi internazionali, nazionali e regionali. In ambito locale provvederanno i rispettivi Istituti e Associazioni, che, nei casi di comune interesse e nel rispetto della più assoluta autonomia, informeranno il Consiglio Direttivo della F.O.M.

056950

8. Promuove annualmente un'iniziativa atta a sostenere finanziariamente l'Organizzazione centrale previa deliberazione unanime della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Ulteriori manifestazioni da effettuare nell'anno solare dovranno essere deliberate con voto unanime del Consiglio Direttivo.
9. Si attiva per sviluppare, in collaborazione con gli Istituti e le Associazioni costituenti la F.O.M., rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti pubblici.

Art. 5 Obblighi associativi

La F.O.M. è disciplinata dal presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dei suoi Organi e dei Suoi associati.

Art. 6 Rapporti coi terzi

La F.O.M. può cooperare con altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle proprie finalità.

Essa potrà aderire ad Organismi nazionali ed internazionali che perseguano finalità simili a quelli della F.O.M.

Art. 7 Organi della F.O.M.

Sono Organi della F.O.M.: l'Assemblea dei soci, la Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Consiglio dei Probi Viri.

Art. 8 Assemblea

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto i Presidenti e i Delegati degli Istituti e delle Associazioni soci della F.O.M.

Ogni Istituto o Associazione nomina i propri delegati in numero paritetico fra i propri soci nella misura di tre ciascuno.

Ogni Organizzazione, purchè in regola nel pagamento della quota annuale, ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di suoi rappresentanti che partecipano alla riunione.

Art. 9 Convocazione e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata - previa delibera del Consiglio Direttivo - almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e per proporre il programma per l'anno corrente.

L'ordine di convocazione deve essere firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo e recapitato e/o notificato agli Istituti e Associazioni almeno 15 giorni prima dell'adunanza, precisando giorno, ora e luogo del suo svolgimento.

Entro il quindicesimo giorno antecedente l'Assemblea dei soci, presso la sede legale della F.O.M. dovrà essere depositato il bilancio consuntivo d'esercizio e l'ordine del giorno.

Le assemblee sia ordinaria che straordinaria possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o delegati intervenuti con o senza deleghe.

La votazione, per entrambe le assemblee, è valida con il 50% più uno dei votanti presenti. Per le cariche sociali, in caso di parità, è eletto il socio più anziano.

Per quanto riguarda le modifiche e/o integrazioni statuarie è richiesto il voto di almeno i $\frac{3}{4}$ dei votanti presenti.

L'assemblea in sede ordinaria: a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo; c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o espulsi; e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; f) delibera su tutte le questioni sociali che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre; g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto. L'assemblea in sede straordinaria: a) delibera le modificazioni del presente statuto; b) delibera lo scioglimento della associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto; c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.


Art.10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni rinnovabile per un solo biennio ed è investito di ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria della F.O.M. E' composto da due consiglieri di ogni associazione.

Ogni Organizzazione, purchè in regola nel pagamento della quota annuale, ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di suoi rappresentanti che partecipano alla riunione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) L'esecuzione dei deliberati assembleari;
- b) La stipulazione degli atti e contratti necessari per l'attività sociale non riservati all'assemblea;
- c) La compilazione del rendiconto dell'esercizio sociale;
- d) La presentazione del bilancio preventivo e la determinazione delle quote associative annuali;
- e) L'ammissione dei nuovi soci con voto unanime;
- f) La compilazione dei regolamenti da sottoporre al voto assembleare;



- g) L'assunzione, il licenziamento e quant'altro riguarda il personale dipendente;
- h) Ogni altro atto non riservato ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

Al suo interno, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere.

Il Presidente esercita il potere di firma in senso pieno. Per i prelievi da depositi in conto corrente e altre operazioni finanziarie ed economiche affinenti alla gestione ordinaria, il potere di firma è disgiunto tra il Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il Presidente dispone la collocazione delle Sede Operativa della FOM.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente detti poteri sono esercitati dal Vice Presidente e in caso di sua mancanza dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente o, per sua assenza motivata, dal Vice Presidente, deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente di chi ne fa le veci.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11 Compiti del Segretario/ Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie; cura e tiene aggiornati l'archivio, l'inventario dei beni e la contabilità generale della F.O.M. Inoltre, contribuisce alla compilazione dei bilanci di previsione e consuntivo d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 12 Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da un medico in forza a ciascun Istituto e/o Associazione socio F.O.M. e da prestigiose personalità scientifiche esterne, ha lo scopo di valutare e deliberare sulle peculiarità attinenti l'assistenza, lo studio e l'organizzazione tecnico- scientifica della F.O.M.

- a) Organizza giornate di lavoro scientifico (seminari, congressi, convegni e incontri), in nome e per conto della F.O.M.;
- b) Provvede alla pubblicazione di studi e/o lavori di ricerca scientifica a nome della F.O.M. su riviste scientifiche;
- c) Stabilisce rapporti e relazioni scientifiche con persone, Enti e Società sia Nazionali che Internazionali, aventi affinità di scopi e programmi.

Il Comitato Scientifico predisponde un programma annuale di attività come da art.4, indicandone obiettivi, costi e risorse necessarie per il raggiungimento degli stessi. Il programma dovrà essere sottoposto all'esame e alla relative approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Probi Viri

I Probi Viri sono nominati dall'Assemblea per la stessa durata del Consiglio Direttivo in numero di tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probi Viri è competente in via esclusiva sulle controversie tra i membri e gli affiliati e gli organi della Federazione, in ordine alla iscrizione od esclusione.

Può altresì essere adito da membri od affiliati od organi della Federazione per qualsiasi reclamo tra membri od affiliati od organi della Federazione.

Art. 14 Soci

Il numero dei soci è limitato agli Istituti e Associazioni di volontariato comunque denominate che abbiano i requisiti di cui all'art.1.

La qualità di socio ordinario spetta a qualunque altra Associazione o altro tipo di Organizzazione di volontariato ammessa alla F.O.M. con voto unanime.

Inoltre a richiesta degli interessati e mediante delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, è ammesso l'ingresso di altri soci, quali Enti pubblici e privati, Società e Organismi di promozione sociale da considerare "soci sostenitori", senza diritto alla partecipazione agli organi sociali della F.O.M.

La qualità di Socio Onorario è conferita, all'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo, a personalità di specchiata moralità e professionalità in campo scientifico, culturale, artistico e del lavoro, che abbiano consolidato la condivisione statutaria e dato straordinario apporto alla F.O.M. nell'ambito dei rispettivi settori e categorie di appartenenza. Essi non hanno diritto di voto.

E' possibile conferire, con gli stessi criteri, il titolo di Presidente Onorario

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

Viene espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie;
- Decadenza quando vengono meno i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della F.O.M..

Art. 15 Quote sociali


Le quote sociali vengono corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque non eccedenti € 1.000,00(mille/00).

La quota o il contributo associativo non e' rivalutabile e non e' trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e della modalità associativa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.



Art. 16 Durata

La F.O.M. ha Durata illimitata.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'autonomia delle singole Associazioni e Istituti è insindacabile ed i loro bilanci, la gestione e qualsivoglia iniziativa prescindono totalmente da qualunque giudizio da parte della F.O.M.

Art. 17 Patrimonio

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione; 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 3) dagli avanzi di gestione; 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.

I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite: a) dalle eventuali quote associative; b) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis, del DPR 917/1986; c) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali; d) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.

Art. 18 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il rendiconto economico e finanziario è redatto consiglio direttivo e sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al presente statuto, per i seguenti motivi: a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o sua impossibilità sopravvenuta di conseguirlo; b) impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per perseguimento dei propri fini; c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del suo patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi di destinarlo ad altre associazioni o istituzioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662.

Art.20 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli altri eventuali regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

Lo Sal



AGENZIA REGIONALE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI FABRIANO

Atto registrato il 15 MAR 2011

596

Atto n. 172/13

PER IL LEGALE

